



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione G.I.P. – G.U.P.

gipgup.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

PROVVEDIMENTO DI RINVIO DI UFFICIO DI UDIENZA

(artt. 125 cod. proc. pen., 83 D. L. n. 18/2020 e 36 D. Lgs. n 23/2020)

IL GIUDICE

letti gli atti dei procedimenti indicati in allegato;

PREMESSO

1. In data 28-04-2020 risulta fissata l'udienza per trattare procedimenti fissati in camera di consiglio e, in base all'art. 83 D. L. n. 18/2020 e 36 D. L. n. 23/2020, ciascun processo va rinviato salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 3 D. L. n. 18/2020. I termini processuali, quelli di prescrizione e quelli previsti dagli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. sono sospesi secondo quanto previsto dall'art. 83 commi 2 e 4 D. L. n. 18/2020 e dall'art. 36 d. L. n. 23/2020. La richiesta di presenziare inviata da MOGLIANI Maurizio non costituisce richiesta di trattazione ma solo richiesta di essere tradotto in caso di trattazione mentre per il procedimento ex art. 392 cod. proc. pen. a carico di D'ANTIMI Giovanni la richiesta di trattazione non può essere accolta in mancanza di istanza di dichiarazione di urgenza dell'assunzione della prova, che comunque non sussiste ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. c) D. L. n. 18/2020 potendosi provvedere entro breve termine all'adempimento.

P. Q. M.

1) visti gli artt. 83 comma 1 D. L. n. 18/2020 e 36 D. L. n. 23/2020 dispone il rinvio dell'udienza in camera di consiglio del 28-04-2020, nella data e con gli orari indicati in relazione ai procedimenti indicati in allegato, per i medesimi incumbenti già fissati come segue:

N. R.G. G.I.P.	DATA	ORA
4704/2019	12-05-2020	13:00
5381/2019	19-05-2020	11:30
4486/2019	07-07-2020	11:30
35/2020	14-07-2020	12:45
4884/2019	22-12-2020	09:30
4885/2019	22-12-2020	09:45
5204/2019	22-12-2020	10:00
4413/2019	22-12-2020	10:15
4515/2019	22-12-2020	10:30

4628/2019	12-01-2021	09:30
1994/2019	12-01-2021	09:45
4517/2019	12-01-2021	10:00
5508/2019	12-01-2021	10:15
2073/2019	12-01-2021	10:30
2265/2019	12-01-2021	10:45
417/2019	19-01-2021	09:30
4696/2019	19-01-2021	09:45

- 2) visto l'art. 83 commi 13, 14 e 15 D. L. n. 18/2020 dispone che il presente provvedimento e gli allegati vengano notificati ai Difensori di fiducia, anche per gli imputati e le altre parti private, ai Difensori di ufficio, anche per gli imputati nei casi previsti dall'art. 161 cod. proc. pen., e che sia comunicato al Pubblico ministero mediante posta elettronica certificata come copia informatica di documento analogico allegato al messaggio da inviarsi ai rispettivi indirizzi risultanti da pubblici registri mediante S.N.T.;
- 3) visti gli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. dispone che il provvedimento sia notificato nelle forme ordinarie per gli imputati per i quali non sussistono le condizioni previste nel precedente punto n. 2);
- 4) visti gli artt. 148 comma 2, 156 comma 3, 157 comma 8 *bis*, 284 cod. proc. pen. e 42 ord. pen. revoca gli ordini di traduzione e le autorizzazioni all'allontanamento dal domicilio di arresto già emesse nei confronti degli imputati detenuti, agli arresti domiciliari o ad altre misure cautelari, mandando alla Cancelleria per la notificazione immediata e a vista del presente provvedimento tramite la Polizia Penitenziaria per i detenuti e mediante notificazione con posta elettronica certificata ai Difensori di fiducia per gli imputati agli arresti domiciliari o, in mancanza di Difensore di fiducia, mediante l'ufficio di Polizia giudiziaria incaricato della vigilanza, con riserva di provvedere per le prossime udienze all'emissione di nuovi ordini di traduzione o autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio di arresto, salvo rinuncia dell'imputato;
- 5) visti gli artt. 149, 150, 154 e 167 cod. proc. pen. dispone che le notificazioni ad ogni altro soggetto interessato - in particolare alla persona offesa che non sia domiciliata per legge presso il Difensore eventualmente nominato e per la quale non sia possibile provvedere tempestivamente nei termini di legge nelle forme ordinarie - sia effettuata anche con il mezzo della posta elettronica certificata, ove disponibile, ovvero del telefono o della messaggistica via SMS o via *chat* o mediante posta elettronica ordinaria, qualora i rispettivi numeri, recapiti o indirizzi siano conosciuti, con annotazione in atti delle attività effettuate e con indicazione della eventuale notizia di ricezione da parte di ogni interessato;

6) visto l'art. 83 commi 2 e 4 D. L. 18/2020 e 36 D. L. n. 23/2020 sospende il decorso del termine di prescrizione e dei termini previsti dagli artt. 303 e 304 cod. proc. pen. fino al 12-05-2020, salvo ogni altro provvedimento successivo a tale data;

7) dispone trasmettersi in copia il presente provvedimento al Presidente del Tribunale, al Presidente della Sezione penale, al Magistrato coordinatore della Sezione G.I.P - G.U.P., ai Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed Al Presidente della Camera penale di Tivoli.

Tivoli, 24 aprile 2020.

Il Giudice
Aldo Morgagni



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24/04/20



ASSISTENTE GIUDIZIARIO F4
Dot.t.ssa Silvana Proietti

